


Civile Ord. Sez. L Num. 26967 Anno 2024

Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: ZULIANI ANDREA

Data pubblicazione: 17/10/2024



### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9541/2019 R.G. proposto da

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende *ex lege*

- ricorrente -

contro

- controricorrente -

nonché contro

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]

- intimati -

avverso la sentenza n. 841/2018 della Corte d'Appello di Bologna, depositata il 28.9.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal Consigliere Andrea Zuliani.

### **FATTI DI CAUSA**

L'attuale controricorrente, impiegato presso il Ministero dell'Interno con profilo di collaboratore amministrativo, area funzionale 3, fascia retributiva F1, si rivolse al Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del bando di selezione per il passaggio alla fascia F2 indetto il 23.9.2010, nella parte in cui ammetteva a partecipare i dipendenti che avessero maturato il requisito di anzianità biennale nella fascia F1 entro il termine per la presentazione della domanda (27.10.2010), invece che entro la data anteriore di decorrenza del nuovo inquadramento (1°.1.2010).

Il Tribunale di Ferrara, esteso il contraddittorio ai soggetti individuati come controinteressati, accolse la domanda.

Il Ministero dell'Interno si rivolse allora alla Corte d'Appello di Bologna, che respinse il gravame.

Contro la sentenza della Corte territoriale il Ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Il lavoratore si è difeso con controricorso, mentre i controinteressati sono rimasti intimati.

Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia «violazione e falsa applicazione dell' art. 102 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Il Ministero si duole della mancata integrazione del contraddittorio «nei confronti dei candidati alla procedura selettiva in argomento, vincitori alla luce della graduatoria finale di merito».

1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché è formulato in termini del tutto generici, senza considerare in alcun modo il fatto che il processo si è effettivamente svolto anche nei confronti di altri sei dipendenti del Ministero, individuati dai giudici del merito come i controinteressati all'accoglimento della domanda, del che si dà atto nella motivazione della sentenza impugnata («evocati i potenziali controinteressati»).

Il Ministero ricorrente non avrebbe dovuto pertanto limitarsi a ricordare, in termini generali, la necessità di integrare il contraddittorio con i controinteressati all'accoglimento della domanda, ma allegare in modo specifico l'esistenza di altri controinteressati, oltre a quelli nei confronti dei quali è stato esteso il contraddittorio, indicandone i nominativi e spiegandone le ragioni. Si aggiunga che, per quanto è dato di sapere dalla lettura della sentenza e dello stesso ricorso, nessuna contestazione sull'integrità del contraddittorio venne sollevata nel giudizio d'appello.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487/1994 e art. 18, comma 5, CCNR [*recte*: CCNL] 2006-2009 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Il ricorrente sostiene che l'art. 18, comma 5, del CCNL per il comparto ministeri stipulato il 14.9.2007 – il quale prevede che «La permanenza nella fascia attribuita ... non può essere

inferiore a due anni» – debba essere letto in combinato disposto con l'art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994, in forza del quale i requisiti per la partecipazione a un concorso devono essere posseduti «alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso». Correttamente, pertanto, il bando di selezione per la progressione economica orizzontale avrebbe fatto riferimento a tale ultima data anche con riguardo al requisito della permanenza biennale nella fascia attribuita.

2.1. Il motivo è infondato, perché l'art. art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994 detta norme sui «Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego», come specificato nella rubrica. Tale normativa non può essere derogata dalla contrattazione collettiva e si applica anche ai concorsi interni finalizzati a *«una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro»*, ma *«non si applica alle selezioni tra i pubblici impiegati per le progressioni economiche orizzontali all'interno di una medesima area professionale»* (Cass. n. 214/2018, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

Sbaglia, pertanto, il ricorrente laddove afferma che «Era del resto obbligatorio che nelle procedure selettive in argomento trovasse applicazione quanto disposto in via generale dal citato d.P.R. n. 487/1994».

In definitiva, la chiara norma contenuta nell'art. 18, comma 5, del CCNL 14.9.2007, che richiede una «permanenza» di due anni nella fascia attribuita, non ha bisogno di essere alterata per adattarsi alla disposizione del d.P.R. n. 487 del 1994

che fissa, quale data entro la quale si devono possedere i requisiti richiesti, il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Poiché il bando retrodatava la data di decorrenza della fascia superiore per i vincitori della selezione al 1°.1.2010, la norma contrattuale che richiede una «permanenza» biennale in una certa fascia retributiva *impon*eva di retrodatare al 1°.1.2010 anche la data di maturazione del biennio.

2.2. Nella parte finale dell'illustrazione del motivo il ricorrente formula una lagnanza sul contenuto della sentenza di primo grado che avrebbe accertato il diritto dell'attuale controricorrente alla fascia economica superiore, invece di limitarsi ad accertare il diritto di partecipare alla selezione.

Ma la questione non è oggetto di un autonomo motivo di ricorso per cassazione e, del resto, è posta in termini talmente generici (senza specificare il contenuto della sentenza, né affermare che se ne sia discusso nel grado d'appello) che, anche se fosse possibile qualificarla come un motivo autonomo, sarebbe vistosamente inammissibile.

3. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Ovviamente non occorre provvedere sulle spese legali nei confronti dei lavoratori rimasti intimati.

4. Si dà atto che, nonostante l'esito del ricorso, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo ricorrente un'amministrazione centrale dello Stato.

**P.Q.M.**

La Corte:

respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della